REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1985

recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 8, e l'articolo 3, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 2 agosto 1985, che stabilisce le norme generali per l'applicazione di misure speciali per i semi di soia (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 definisce i criteri per la determinazione del prezzo mondiale dei semi di soia ;

considerando che, date le frequenti fluttuazioni di prezzo sul mercato mondiale, il prezzo mondiale dei semi di soia dovrebbe essere determinato due volte al mese ;

considerando che occorre prevedere un adeguamento delle offerte e dei corsi, al fine di compensare le differenze esistenti in materia qualitativa nonché in materia di condizioni e luogo di fornitura rispetto al prodotto per il quale deve essere fissato il prezzo mondiale ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2194/85, il primo acquirente deve tenere una contabilità di magazzino ; che, per tenere distinti i semi di soia importati da quelli raccolti nella Comunità, occorre tenere una contabilità di magazzino separata per le due categorie di semi ed immagazzinarli in locali differenti ;

considerando che l'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2194/85 prevede il riconoscimento, da parte dell'organismo competente, del primo acquirente diverso dal trasformatore ; che occorre definire le condizioni di tale riconoscimento ;

considerando che occorre stabilire le condizioni tipo che devono figurare nei contratti conclusi tra i produttori e i primi acquirenti, come pure le condizioni che devono essere riprese nelle dichiarazioni di fornitura ; che per quanto riguarda i contratti, tuttavia, ai fini dell'osservanza del prezzo minimo è necessario disporre che il prezzo di vendita venga espresso per unità di peso di prodotto della qualità tipo, in modo che dal contratto risulti ogni aumento o riduzione del prezzo di vendita ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85, l'integrazione deve essere pagata al primo acquirente previa verifica della trasformazione oppure della vendita o della fornitura a un trasformatore ; che l'integrazione può essere versata in anticipo dietro presentazione della dichiarazione di fornitura e previo deposito di una cauzione ;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme del regime d'integrazione, occorre stabilire le modalità di pagamento dell'integrazione ; che è pure necessario definire le condizioni per il suo pagamento anticipato e precisare in quali circostanze la cauzione debba essere incamerata ;

considerando che occorre specificare la frequenza di fissazione dell'integrazione ; che è sufficiente che l'integrazione venga determinata due volte al mese ;

considerando che gli stati membri devono istituire un sistema di controllo, onde accertare che l'integrazione sia versata soltanto in relazione ai prodotti per i quali è attribuito il diritto ; che questo sistema deve permettere di verificare l'osservanza del prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1491/85 ;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2194/85, possono essere adottate misure di carattere transitorio per facilitare il passaggio dal regime d'integrazione precedentemente in vigore a quello previsto dal presente regolamento ;

considerando che, fino all'istituzione di un sistema di controllo intracomunitario, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1985, gli stati membri produttori devono limitare il versamento dell'integrazione ai semi di soia trasformati nel rispettivo territorio ;

considerando che, in deroga alle norme vigenti per il resto della Comunità, l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1491/85 dispone, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, che l'integrazione debba essere concessa ai produttori per una produzione calcolata applicando una resa rappresentativa alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta ; che si devono pertanto fissare le modalità d'applicazione di questa disposizione ;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime d'integrazione nei dipartimenti in oggetto, la Francia dovrebbe comunicare alla Commissione una serie di dati in merito all'integrazione stessa ;

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1978/80 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2484/84 (2); che, ai fini di una maggiore chiarezza, occorre tuttavia sostituire detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per gli oli e i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia è determinato due volte al mese.

Tale prezzo è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti le forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione.

Articolo 2

1. Nel caso in cui le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardino:

a) una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza di cui all'allegato A;

b) prodotti consegnati cif per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, il loro importo è modificato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto consegnato cif Rotterdam;

c) prodotti consegnati cif Rotterdam, il loro importo è maggiorato per tener conto delle spese di sbarco e di inoltro.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono prese in considerazione le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85, per trasformazione ai fini di altre utilizzazioni nell'alimentazione umana o animale si intende qualsiasi processo di trasformazione in virtù del quale i semi di soia perdono la loro identità e diventano un prodotto destinato al consumo umano o animale.

Articolo 4

Il primo acquirente tiene una contabilità di magazzino separata per i semi di soia raccolti nella Comunità e i semi di soia importati; tale contabilità deve contenere almeno i seguenti dati:

— quantitativi entrati, con indicazione del peso netto del prodotto come tale e, nel caso dei prodotti raccolti nella Comunità, del tenore di umidità e di impurità;

— movimenti di prodotti fra i locali e i magazzini dell'impresa;

— quantitativi di semi trasformati nonché natura e quantitativi dei prodotti ottenuti, qualora il primo acquirente sia anche il trasformatore;

— quantitativi di semi o di prodotti trasformati che lasciano l'impresa e loro destinazione;

— regolare inventario delle scorte;

— riferimenti ai contratti, alle dichiarazioni di consegna, alle fatture o a documenti equivalenti, sia per i prodotti acquistati che per i prodotti venduti, nonché riferimenti ai documenti riguardanti le consegne al trasformatore, qualora esso non sia il primo acquirente.

Inoltre, il primo acquirente si impegna:

— a consentire l'accesso dei propri impianti agli agenti dell'organismo competente;

— a rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento;

— a facilitare le operazioni di controllo;

— a tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, compresa la contabilità finanziaria, a disposizione dell'organismo designato dallo stato membro.

Articolo 5

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2194/85, il primo acquirente deve, oltre ad assolvere gli obblighi di cui all'articolo 4:

a) essere una persona fisica o giuridica, la cui principale attività è il commercio dei semi;

b) fornire adeguate garanzie sul piano finanziario circa il rispetto degli obblighi derivanti dal presente regime;

c) disporre di una capacità di magazzinaggio adeguata convenientemente attrezzata per la pesatura e l'analisi dei semi, al fine di determinare la qualità per il raffronto con la qualità tipo;

d) conservare la contabilità di magazzino e le altre informazioni di cui all'articolo 4 e al presente paragrafo per il periodo fissato dallo stato membro interessato a decorrere dalla data della domanda di riconoscimento.

2. L'organismo competente assegna un numero d'identificazione al primo acquirente riconosciuto che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.

(1) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 25.
(2) GU n. L 262 del 3. 10. 1984, pag. 7.

3. Durante la campagna di commercializzazione 1985/1986 l'organismo competente può concedere un riconoscimento provvisorio al primo acquirente interessato all'atto della presentazione della sua domanda di riconoscimento.

Al primo acquirente provvisoriamente riconosciuto è assegnato un numero d'identificazione. Qualora si constati che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, in particolare se l'organismo competente dello stato membro incontra difficoltà nell'accertare il diritto all'integrazione, il riconoscimento provvisorio è ritirato. Tale ritiro ha effetto retroattivo a decorrere dalla data del riconoscimento provvisorio e l'integrazione versata da quella data è recuperata.

Il riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo stato membro interessato ha constatato che sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento previste al paragrafo 1.

Articolo 6

Qualora si constati che non è soddisfatta una delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, in particolare se lo stato membro incontra difficoltà nello stabilire il diritto all'integrazione, il riconoscimento è immediatamente ritirato per un periodo che non può essere inferiore a dodici mesi.

Articolo 7

1. I contratti di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2194/85 sono redatti per iscritto e devono essere depositati, entro una data fissata da ciascuno stato membro ma non posteriore al 15 agosto precedente ciascuna campagna di commercializzazione, presso l'organismo competente dello stato membro nel quale sono raccolti i semi. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, essi devono essere depositati entro una data fissata da ciascuno stato membro, ma non posteriore al 1° settembre 1985.

2. I contratti devono contenere almeno i seguenti dati :

a) nome, cognome, indirizzo e firma delle parti contraenti ;

b) data di conclusione ;

c) superficie, espressa in ettari e are, su cui verranno raccolti i semi oggetto del contratto ;

d) prezzo da pagare al produttore per unità di peso ;

e) indicazioni che consentano di identificare la superficie in questione ;

f) obbligo per il produttore di consegnare e per il primo acquirente di prendere in consegna la totalità del quantitativo di semi di qualità sana, leale e mercantile che verranno raccolti sulla suddetta superficie.

Articolo 8

1. Il prezzo da pagare al produttore è almeno pari al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1491/85 e si intende per una merce di qualità tipo.

2. Una maggiorazione o una detrazione è applicata al prezzo di vendita per ogni punto di umidità e di impurità in meno o in più rispetto alla qualità tipo.

Dette maggiorazioni e detrazioni, specificate nel contratto, sono decise dalle parti contraenti.

3. Tuttavia, qualora le maggiorazioni e le detrazioni non siano specificate nei contratti :

— per ogni punto di umidità in meno rispetto alla qualità tipo si applica al prezzo di vendita una maggiorazione dello 0,75 % ;

— per ogni punto di umidità in più rispetto alla qualità tipo si applica al prezzo di vendita una detrazione dell'1,5 %. Tuttavia, quando il tasso di umidità è superiore al 17 %, la detrazione da applicare al prezzo di vendita è del 2,3 % per ogni punto di umidità in più rispetto al 17 % ;

— per ogni punto di impurità in meno o in più rispetto alla qualità tipo si applica al prezzo di vendita una maggiorazione o una detrazione dell'1 %.

Articolo 9

1. Le dichiarazioni di consegna di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2194/85 sono redatte per iscritto e devono essere depositate presso l'organismo competente entro l'ultimo giorno lavorativo della campagna di commercializzazione.

Tali dichiarazioni devono contenere almeno le seguenti informazioni :

a) nome, cognome, indirizzo e firma delle due parti interessate ;

b) data della firma e della consegna ;

c) riferimento ai contratti conclusi precedentemente fra le due parti interessate dal quantitativo consegnato ;

d) peso del quantitativo consegnato e relativi tenori di umidità e di impurità risultanti dall'analisi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2194/85.

2. Le dichiarazioni di vendita o di consegna al trasformatore di cui all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2194/85 sono egualmente redatte per iscritto e devono contenere almeno i seguenti dati :

a) nome, cognome, indirizzo e firma delle due parti interessate ;

b) data della firma ;

c) quantitativo venduto o consegnato ;

d) data della vendita o della consegna ;

e) quantitativo effettivamente consegnato, con l'indicazione dei tenori di umidità e di impurità ;

f) dichiarazione del trasformatore nella quale si attesta che i semi saranno trasformati nella Comunità e si precisa il tipo di trasformazione previsto.

Articolo 10

1. Dopo aver effettuato tutti i controlli necessari di cui all'articolo 13, l'organismo competente dello stato membro produttore procede al pagamento dell'integrazione.

2. Il quantitativo per il quale è concessa l'integrazione è quello indicato nella dichiarazione di consegna, dopo adeguamento del peso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2194/85, purché detto quantitativo non superi :

a) nel caso in cui il primo acquirente sia il trasformatore, di oltre il 2 % il quantitativo effettivamente trasformato ;

b) qualora il primo acquirente non sia il trasformatore, di oltre il 4 % il quantitativo effettivamente consegnato.

3. Qualora il quantitativo indicato nella dichiarazione di consegna superi le percentuali dei quantitativi trasformati o consegnati di cui al paragrafo 2, il quantitativo per il quale viene concessa l'integrazione è ridotto in proporzione della percentuale di detto superamento.

4. Tuttavia, l'importo dell'integrazione è anticipato al primo acquirente che ne faccia domanda all'atto della presentazione della dichiarazione di consegna di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2194/85, per i quantitativi indicati in detta dichiarazione, purché la domanda sia accompagnata da una cauzione di importo pari all'importo dell'integrazione.

5. La cauzione è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo stato membro nel quale la domanda d'integrazione è presentata.

6. La cauzione è svincolata non appena l'autorità competente dello stato membro ha riconosciuto il diritto all'integrazione per i quantitativi indicati nella dichiarazione. Qualora il diritto all'integrazione non sia riconosciuto per la totalità o per parte dei quantitativi indicati nella dichiarazione, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le condizioni che danno diritto all'integrazione non sono soddisfatte.

7. Il quantitativo di semi di soia che dà diritto all'integrazione è calcolato secondo il metodo definito nell'allegato B.

Articolo 11

1. L'integrazione valida durante la campagna di commercializzazione è fissata due volte al mese, in modo da assicurare la sua applicazione a decorrere dal primo giorno e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

2. La Commissione comunica agli stati membri l'importo dell'integrazione da concedere per 100 kg di prodotto, non appena detto importo è stato fissato e comunque prima della sua entrata in vigore.

Articolo 12

1. Se la domanda d'integrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/85 :

a) riguarda la totalità della produzione da consegnare in riferimento ad uno o più contratti, la domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

— nome, cognome e indirizzo del richiedente ;

— superficie la cui produzione sarà consegnata al richiedente ;

— riferimento al contratto o ai contratti ;

la domanda deve essere accompagnata da una cauzione di 0,6 ECU/ara ;

b) riguarda il quantitativo già consegnato, che è oggetto di una o più dichiarazioni di consegna, la domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

— nome, cognome e indirizzo del richiedente ;

— quantitativo indicato nella dichiarazione o nelle dichiarazione di consegna ;

— riferimento alla dichiarazione o alle dichiarazioni di consegne nonché ai relativi contratti ;

la domanda deve essere accompagnata da una cauzione di 3 ECU/100 kg.

2. Salvo casi di forza maggiore, la domanda d'integrazione obbliga, secondo il caso, a trasformare, vendere o consegnare la produzione o il quantitativo indicato nella domanda entro i sei mesi successivi a quello della presentazione della domanda. Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata da un primo acquirente per un'utilizzazione dei semi diversa dalla produzione di olio, lo stato membro, a richiesta dell'interessato, proroga il termine di cui sopra sino alla fine della campagna nel corso della quale la domanda di aiuto è stata presentata.

3. Qualora la domanda si riferisca alla superficie indicata in uno o più contratti, il quantitativo effettivamente da trasformare, vendere o consegnare, secondo il caso, è quello indicato nella dichiarazione o nelle dichiarazioni di consegna, che saranno presentate in esecuzione del contratto o dei contratti in oggetto.

4. Qualora la domanda sia presentata da un primo acquirente che sia anche trasformatore :

a) l'obbligo di cui al paragrafo 2 si considera rispettato se il quantitativo trasformato, venduto o consegnato prima dello scadere del periodo considerato supera il 98 % del quantitativo indicato nella domanda ;

b) la cauzione è totalmente incamerata se il quantitativo trasformato, venduto o consegnato è inferiore al 2 % del quantitativo indicato nella domanda ;

c) se il quantitativo trasformato, venduto o consegnato supera il 2 %, ma è inferiore al 98 % del quantitativo indicato nella domanda, la cauzione è incamerata per un quantitativo pari alla differenza fra il 98 % del quantitativo indicato nella domanda e il quantitativo effettivamente trasformato, venduto o consegnato.

5. Se la domanda è presentata da un primo acquirente che non sia anche trasformatore, si applicano le disposizioni del paragrafo 4, ma la percentuale del 98 % è sostituita dal 96 %.

6. La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo stato membro nel quale è presentata la domanda d'integrazione.

Articolo 13

1. L'organismo competente dello stato membro produttore verifica, per quanto riguarda :

a) il contratto,

— che le indicazioni di cui all'articolo 7 siano complete e, mediante controlli per sondaggio, che le superfici in esso indicate siano state effettivamente coltivate a soia. Qualora i controlli inducano a concludere che la superficie è diversa da quella dichiarata, lo stato membro, con riserva delle sanzioni eventualmente applicabili, procede automaticamente alla rettifica del contratto ;

— che il prezzo da pagare al produttore, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, sia almeno pari al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1491/85. Il tasso di conversione da applicare per la verifica del rispetto del prezzo minimo per un prodotto raccolto durante una determinata campagna di commercializzazione è il tasso rappresentativo valido alla data di inizio della campagna in questione ;

b) la dichiarazione di consegna,

— che le indicazioni previste all'articolo 9 siano complete e, mediante sondaggio, che il quantitativo indicato nella dichiarazione di consegna abbia potuto essere prodotto sulla superficie indicata nel contratto, tenuto conto delle rese constatate nella regione. Qualora si giunga alla conclusione che il quantitativo indicato nella dichiarazione di consegna non può essere stato prodotto sulla superficie indicata nel contratto, lo stato membro, con riserva delle sanzioni eventualmente applicabili, diminuisce automaticamente il quantitativo indicato nella dichiarazione di consegna sulla base delle rese medie della regione.

2. Al fine di verificare che i semi siano stati trasformati, venduti o consegnati a un trasformatore nella Comunità, l'organismo competente :

a) controlla i quantitativi entrati nell'impresa del primo acquirente in base alle dichiarazioni di consegna ;

b) controlla la contabilità di magazzino ed eventualmente la contabilità finanziaria del primo acquirente, per accertare che i semi sono stati trasformati, venduti o consegnati durante il periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 2 ;

c) se il primo acquirente non è il trasformatore ed ha chiesto l'integrazione in base a consegne di semi effettuate a un trasformatore, controlla che i semi siano trasformati per conto dell'acquirente ;

d) controlla la contabilità di magazzino ed eventualmente la contabilità finanziaria o altri documenti pertinenti, per accertare che i quantitativi di semi entrati nell'impresa del primo acquirente corrispondono ai quantitativi di semi o di prodotti di trasformazione che lasciano l'impresa.

Articolo 14

Fino all'entrata in vigore negli stati membri del regime di controllo e di assistenza previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2194/85 e al più tardi fino al 31 dicembre 1985 gli stati membri produttori concedono l'aiuto soltanto in relazione ai semi trasformati nel proprio territorio.

Articolo 15

1. L'integrazione da concedere per i semi di soia raccolti nei dipartimenti francesi d'oltremare :

— nel primo semestre di un determinato anno, è quella applicabile a decorrere dal 16 marzo di tale anno ;

— nel secondo semestre di un determinato anno, è quella applicabile a decorrere dal 16 agosto di tale anno.

2. I produttori di semi di soia nei dipartimenti francesi d'oltremare depositano presso le autorità competenti, per ciascun raccolto e prima delle date che saranno fissate dalla Francia, dichiarazioni relative alle superfici seminate a soia e alla produzione raccolta.

3. Anteriormente al 15 maggio e al 15 ottobre di ogni anno, la Francia comunica alla Commissione le rese di semi di soia constatate nei vari dipartimenti d'oltremare, differenziate secondo il metodo di coltura praticato.

Articolo 16

1. Gli stati membri produttori comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati dell'applicazione delle misure speciali per i semi di soia.

2. Gli stati membri produttori comunicano alla Commissione :

a) al più tardi il 31 ottobre di ogni anno, il numero di contratti depositati e la superficie totale indicata nei contratti ;

b) entro la fine di ogni mese, i quantitativi per i quali è stata richiesta l'integrazione durante il mese precedente. Tale informazione è accompagnata dal numero totale di contratti o di dichiarazioni di consegna, cui le domande di integrazione si riferiscono.

   Qualora la domanda d'integrazione si riferisca alla produzione da consegnare in base a uno o più contratti, la superficie cui la domanda si riferisce può sostituire il quantitativo. Tuttavia l'indicazione del quantitativo effettivamente consegnato in base al contratto o ai contratti in questione deve essere fornita appena possibile ;

c) al più tardi il 30 novembre successivo a ciascuna campagna, i quantitativi per i quali è stata concessa l'integrazione.

3. La Commissione comunica regolarmente agli stati membri uno stato ricapitolativo dei dati forniti in conformità dei paragrafi precedenti.

4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi il 31 dicembre e il 31 maggio di ciascuna campagna, la superficie che è stata oggetto delle dichiarazioni dei produttori di soia nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 17

Il regolamento (CEE) n. 1978/80 è abrogato a decorrere dal 1° settembre 1985.

Tuttavia, esso continua ad essere applicato per i semi di soia raccolti anteriormente al 1° gennaio 1985.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1985.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

ALLEGATO A

Coefficienti di equivalenza dei semi di soia

(ECU/100 kg)

	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
Semi di soia in provenienza dagli Stati Uniti d'America	0,800	—
Semi di soia in provenienza dagli altri paesi terzi	1,000	—

ALLEGATO B

Metodo di calcolo del peso dei semi di soia

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

i = impurità dei semi il cui peso è da determinare

h = umidità dei semi il cui peso è da determinare

i_1 = impurità, h_1 = umidità } della qualità per la quale è fissata l'integrazione

q = quantitativi di prodotti come tali espressi in kg, il cui peso modificato è da determinare

X = peso modificato dei prodotti da prendere in considerazione, espresso in kg

Nota : Per il tenore di umidità e di impurità sono considerati soltanto i primi due decimali.